

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: L.R. 04/2003 - L.R. 3/2010 - DCA 90/2010: Provvedimento di rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore della struttura sanitaria denominata “Castello della Quietè” gestito dalla Società “Castello della Quietè S.r.l.” (P. IVA 01322141001), con sede legale e operativa in Roma, Via di Tor Cervara, 112

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, con cui il Dott. Renato Botti è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria”, con la quale è istituita l'Area denominata “Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011”;

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “Approvazione del “Piano di Rientro..” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del “Piano di Rientro”;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: “Approvazione programmi operativi” per gli anni 2013-2015;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

1. L'accredimento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accredimento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 “*Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1*”;

VISTI per quanto riguarda l'assistenza residenziale per la salute mentale:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0015 del 5 settembre 2008 recante “*Definizione dei fabbisogni sanitari dell'assistenza residenziale per la salute mentale. Ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche. Approvazione della Relazione tecnica di ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0048 del 7 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante “*Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006*” (ALL.1); “*Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative tariffe*” (ALL.2);
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 recante “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0101 del 9 dicembre 2010 e ss.mm.ii. recante: “*Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al DCA n. U0048/2009.*”

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006" (ALL.1). Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe"(ALL. 2);

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00054/2011 è stato fissato al 31/12/2011 il nuovo termine per l'attuazione delle disposizioni di cui al DCA n. U0101/2010;
- il DCA n. U0425 del 19.12.2012 avente ad oggetto "Ratifica intese con i soggetti privati provvisoriamente accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA 101/10 ."

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: *"Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";*

CONSIDERATO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010:

- è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accredito definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accrediti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;
- è stato previsto che le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- è stato altresì previsto che per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO in particolare il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accredito definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere,

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto n. U0013/2011:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso *"a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti."*;
4. l'équipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della ASL Roma B, ha proceduto a sopralluoghi dal 02/05/2012 al 07/12/2012 presso la sede della struttura sanitaria denominata "Castello della Quietè" gestito dalla Società Castello della Quietè S.r.l.;
5. *"il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii."*, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale della ASL RMB prot. n. CV192 del 22/12/2012 che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di non conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO dell'attestazione di **non conformità** del Direttore Generale della ASL Roma B, prot. n. 0055938/2012 del 28/12/2012, del presidio sanitario denominato "Castello della Quietè" gestito dalla Società Castello della Quietè S.r.l., relativamente all'attività di:

"1) Struttura Residenziale Psichiatrica con 10 p.l. per acuti e 20 p.l. per post acuzie 2) Residenza Sanitaria Assistenziale con un nucleo di 20 posti letto ad alto livello assistenziale";

VISTA la nota del Rappresentante Legale della Società "Castello della Quietè S.r.l." prot. n. 77618/27/08 del 30/04/2013 con la quale viene trasmesso all'attenzione dei competenti Uffici Regionali il cronoprogramma, già comunicato alla ASL RM B con prot. n. 29/RSS del 17/01/2013, finalizzato al superamento delle seguenti non conformità riscontrate in sede di sopralluoghi dalla Commissione di Verifica aziendale della ASL RM B:

- *attività finalizzate al rilascio del CPI;*
- *attività volte alla realizzazione dell'impianto di chiamata nelle stanze di degenza del reparto psichiatrico;*
- *attività volte all'adeguamento delle superfici di n. 4 stanze di degenza della Residenza Sanitaria Assistenziale*
- *attività volte alla dimostrazione delle modalità di mantenimento della temperatura estiva delle camere di degenza (si allega preventivo della Società Bioconsult)"*;

VISTA la nota regionale prot. n. 95005/27/08 del 23/05/2013 con la quale è stato notificato al Legale Rappresentante della Società "Castello della Quietè S.p.a." l'avvio di procedimento amministrativo ex L. 241/90 e s.m.i. per la Struttura denominata "Castello della Quietè" con sede operativa in Roma, Via di Tor Cervara 112, finalizzato al ripristino dei requisiti mancanti di cui

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

all'attestato di non conformità del Direttore Generale della ASL Roma B, prot. n. 0055938/2012 del 28/12/2012;

VISTA la nota prot. n. 132083/27/08 del 12/07/2013 con la quale il Legale Rappresentante della Società "Castello della Quietè S.r.l." chiede una variazione del livello assistenziale della RSA "Castello della Quietè" ed in particolare *"la variazione di livello assistenziale per i 20 p.l. di Mantenimento B in 20 p.l. di Mantenimento A in modo da erogare servizio di assistenza per complessivi 40 p.l. in Mantenimento A"*;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 138638 del 22/07/2013 il Dirigente dell'*"Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione sociosanitaria"* in merito all'istanza di variazione del livello assistenziale per complessivi 40 p.l. in Mantenimento A della RSA "Castello della Quietè", prot. n. 132083/27/08 del 12/07/2013, specifica che solo all'esito dell'iter istruttorio di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, potrà essere avviato il *"procedimento connesso con la verifica di compatibilità con il fabbisogno assistenziale di cui alla L.R. n. 4/2003"*;

VISTA la nota del Direttore del "Servizio di Igiene e Sanità Pubblica" della ASL RM B prot. n. 468/RSS del 06/08/2013 con la quale, tra l'altro, si rettifica parzialmente l'attestato di non conformità prot. n. 77618/27/08 del 30/04/2013 ove *"per mero errore di battitura si sono omessi i 20 p.l. a basso livello assistenziale"* e si specifica che *"si è preso atto degli esiti del sopralluogo richiesto dall'Ufficio scrivente ed effettuato dai Vigili del Fuoco (prot. n. 0014232 del 13/03/2013 – prot. SISP 37/VA del 27/03/2013) che rilevava alcune inottemperanze alle norme di prevenzione incendi e violazioni ad alcune norme di sicurezza stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e delle relative prescrizioni per l'adeguamento dell'attività alla normativa antincendio vigente"*;

VISTA la nota prot. n. 161782 del 30/08/2013 con la quale i competenti uffici regionali a seguito dell'avvio del procedimento amministrativo prot. n. 95005 del 23/05/2013 conseguente all'attestato di non conformità del 28/12/2012 ed alla luce delle controdeduzioni prodotte dalla Società "Castello della Quietè s.r.l." inviate in data 11/06/2013 e acquisite con prot. regionale n. 112241 del 18/06/2013, invitano la ASL RM B *"a valutare e verificare quanto rappresentato dalla struttura sanitaria di cui trattasi nella suddetta nota al fine di esprimere il definitivo parere di competenza per la definizione del procedimento in corso"*;

VISTA la nota prot. n. 0061245/2013 del 18/10/2013 del Direttore Generale della ASL RM B, ad integrazione di quanto già comunicato con prot. n. 468/RSS SISP del 06/08/2013, con la quale *"si conferma che Castello della Quietè S.r.l. non ha, ad oggi, i requisiti strutturali necessari per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accREDITAMENTO definitivo"*, ravvedendo la necessità di effettuare un nuovo sopralluogo per valutare l'adeguamento della struttura al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti;

VISTO il DCA n. U00426 del 04/10/2013 con il quale si è inteso disciplinare la: *"Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione conclusiva"*;

CONSIDERATO che il predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U00426/2013 ha stabilito che sono soggette a diffida, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2003, le strutture sanitarie e socio sanitarie che, alla data di adozione del provvedimento, presentino le condizioni di seguito elencate:

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- abbiano regolarmente presentato domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo;
- siano state ricomprese nel provvedimento di ricognizione previsto dall'art. 1, comma 22 della L. regionale n. 3/2010 e ss. mm. per gli effetti ivi previsti;
- abbiano presentato il crono-programma per l'acquisizione dei requisiti strutturali e tecnologici ai sensi dell'articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, come modificato dalla L.R. n.12/2011;
- siano state oggetto di verifica da parte delle commissioni competenti delle Aziende Sanitarie Locali e non abbiano ottenuto l'attestazione di piena conformità (conformità con prescrizioni e/o condizionata e/o parziale), ovvero siano state destinatarie di provvedimenti di non conformità anche in ragione del mancato completamento dei lavori entro il termine del 31 luglio 2012, ed eventualmente già oggetto di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione e/o di diniego dell'accreditamento;

CONSIDERATO altresì che, al fine di uniformare la procedura amministrativa, il citato decreto commissariale prevede che tutte le strutture che presentino le condizioni di cui alle superiori lettere a), b), c), d), ancorché già destinatarie di precedente diffida e/o provvedimento di sospensione, ovvero di comunicazione di avvio del procedimento, all'esito della pubblicazione del predetto provvedimento, saranno in ogni caso oggetto di diffida ad adeguarsi nei termini di cui all'art. 11 della L.R. n.4/2003 a decorrere dalla data di ricezione della stessa;

CONSIDERATO che decorso il termine di diffida, ovvero quello ulteriore di novanta giorni ove concesso, le strutture di cui sopra saranno oggetto di successiva verifica da parte della ASL di competenza, preordinata al rilascio dell'attestato di conformità finale, anche accertando l'avvenuto adeguamento alle disposizioni impartite in occasione di verifiche precedenti; l'attestato di non conformità finale comporta l'adozione, a cura della Regione, del provvedimento di revoca del titolo autorizzativo e del diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo;

VISTE le Determine Dirigenziali n. G02441 del 15/11/2013 e G00611 del 24/1/2014 aventi ad oggetto: *"Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie destinatarie di diffida ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 4 ottobre 2013"* con le quali, in attuazione del citato DCA 426/2013, sono state ricognite e individuate le strutture sanitarie e socio-sanitarie che rientrano nella disciplina di cui al DCA U00426/2013 al fine di permettere l'adozione dei conseguenti provvedimenti regionali;

CONSIDERATO in particolare che la Società "Castello della Quietè S.r.l." è risultata ricadente nella disciplina del DCA n. 426/2013 e ricompresa pertanto nell'elenco di cui alla Determina n. G02441 del 15/11/2013;

VISTA la nota prot. n.105314 del 20/11/2013 con la quale la Società "Castello della Quietè S.r.l.", in persona del Legale Rappresentante, è stata diffidata, in attuazione del DCA n. 426/2013 ed ai sensi dell'art. 11 L.R. 4/2003, a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione di verifica aziendale nell'ambito delle procedure per il rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica della nota medesima, fermo restando che, decorso il suddetto termine, la struttura, qualora non risulti aver acquisito tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sarà destinataria del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e del diniego dell'accreditamento definitivo;

CONSIDERATO che con nota prot. n. CV4 del 29/01/2014 il Coordinatore della Commissione di

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Verifica della ASL RM B, con riferimento alla diffida prot. n.105314 del 20/11/2013, chiede alla Società "Castello della Quietè S.r.l." *"per agevolare le verifiche che verranno realizzate dopo il 20/02/2014, alla scadenza dei 90 giorni concessi per l'adeguamento, di trasmettere appena possibile, prima di tale data, alla scrivente Commissione di Verifica quanto segue:*

- 1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività consegnata ai competenti uffici dei Vigili del Fuoco.*
- 2. L'organico del personale, con i relativi profili professionali, nel rispetto degli standard contenuti nell'allegato C del Decreto del Commissario ad Acta n. 8/2011";*

VISTA la nota prot. n. 98018 GR/11/16 del 18/02/2014, di riscontro alla nota della ASL Roma B prot. n. CV4 del 29/01/2014, con quale la Società "Castello della Quietè S.r.l." trasmette la seguente documentazione:

- "1. Copia delle tre SCIA consegnate ai competenti uffici dei vigili del fuoco (...omississ..)*
- 2. Per completezza si allegano anche i Verbali di Accertamento dei VV.FF. in relazione alle SCIA eseguiti in data 10/02/2014*
- 3. Organico del personale RSA nel rispetto degli standard contenuti nell'allegato 1 del DPCA 99/2012*
- 4. Organico del personale Clinica Psichiatrica nel rispetto degli standard contenuti nella Determina D0128 del 21/01/04";*

VISTA la nota prot. n. 0050702/2014 del 18/07/2014 del Direttore Generale della RM B con la quale si comunica l'esito negativo della verifica effettuata presso la struttura "Castello della Quietè" dovuta alla carenza di personale rispetto agli standard previsti dal DCA 8/2011 (punto 4.3.3 dell'allegato C) ed in particolare:

- *"S.R.T.R. (Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa) con 20 posti letto per trattamenti intensivi: manca uno psichiatra*
- *S.R.T.R. (Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa) con 10 posti letto per trattamenti estensivi: manca uno psichiatra (o uno psicologo)*
in quanto il medico psichiatra responsabile deve intendersi come aggiuntivo rispetto agli altri previsti nell'organico";

TENUTO CONTO della nota del Rappresentante Legale della Società "Castello della Quietè S.r.l." prot. n. 446212 del 04/08/2014 con la quale viene trasmesso l'elenco del personale e si precisa che *"La presente è in risposta della prot. 050702/2014 del 18/07/2014 a cura della Commissione di Verifica ex DPCA 13/2012 ASL RMB nella quale si richiedeva una ulteriore modifica degli organici sottoposti a questi uffici in data 12/04/2014 via PEC.*

Pur in disaccordo con l'interpretazione scelta per il numero dei medici psichiatri/psicologi necessari nei reparti SRTR intensivi ed SRTR estensivi abbiamo aggiunto le figure professionali richieste negli organici che alleghiamo alla presente, portando a 4 il numero dei medici psichiatri/psicologi nel modulo da 20 p.l. intensivo, e a 2 nel semi-modulo da 10 p.l. estensivo";

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 495526 GR/11/16 del 09/09/2014 i competenti Uffici regionali hanno richiesto alla ASL RM B di inoltrare il parere di conformità definitivo per la struttura denominata "Castello della Quietè", con contestuale inserimento nella piattaforma informatica SAASS, per consentire la conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale;

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità del Direttore Generale della ASL Roma B prot. n. 0067728/2014 del 06/10/2014, in sostituzione del precedente attestato prot. n. 50702/2014 del 18/07/2014, per il presidio sanitario denominato "Castello della Quietè" gestito dalla Società "Castello della Quietè S.r.l.", con sede legale ed operativa in Roma, Via di Tor Cervara, 112,

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

relativamente all'attività di:

"1) Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa con 20 p.l. per trattamenti intensivi; 2) Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa con 10 p.l. per trattamenti estensivi; 3) Residenza Sanitaria Assistenziale per 40 posti letti con livello assistenziale in mantenimento B (Medico Responsabile Dr.ssa Giorgiana Manuali)"

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 568013 GR11/16 del 14/10/2014 il Legale Rappresentante della Società "Castello della Quietè S.r.l." ha comunicato, ai sensi dell'Art. 14 comma 2 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i. la variazione delle forma giuridica da Società per azioni a Società a Responsabilità Limitata, avvenuta in data 29/12/2010, allegando il verbale di assemblea straordinaria del 29/12/2010 Repertorio n. 28.008 – Prot. 12.816, innanzi al Notaio Avv. Giuseppe Felicetti e dichiarando altresì che *"ogni altro elemento è rimasto invariato"*;

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Medico Provinciale di Roma Prot. n. 8/ROMA/C/12791 del 03/04/1978 la struttura "Castello della Quietè" sita in Roma, Via Tor Cervara, è autorizzata ad ospitare pazienti nervosi e mentali per una capacità ricettiva di 70 posti letto;
- con Determinazione n. D0128 del 21/01/2004 avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'accordo intercorso per la riconversione della Casa di cura neuropsichiatrica 'Castello della Quietè'", risulta la seguente configurazione in riconversione, per totali 70 p.l.:
*"n° 10 posti letto nell'area clinica per la salute mentale per acuti
n° 20 posti letto nell'area clinica per la salute mentale per post-acuti
n° 40 posti residenze nelle RSA"*;
- con DCA n. U00425 del 19/12/2012 è stato ratificato il verbale d'intesa sottoscritto in data 30/12/2011 per il completamento della riconversione della casa di cura neuropsichiatrica "Castello della Quietè" di Roma, ai sensi del DCA n. U00101/2010, con la seguente riorganizzazione complessiva dei posti letto:

STPIT	SRTRi	SRTRe	SRSR 24 h	SRSR 12 h	Totale Posti letto
	20	10			30

Nucleo di assistenza residenziale di mantenimento (RSA)
40 p.r.

VISTO in particolare l'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: *"Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"*;

CONSIDERATO che, con riferimento ai posti residenza in RSA, l'attività assistenziale è stata erogata in regime di accreditamento provvisorio dal 01/01/2005 e che la ASL Roma B, ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. ha vigilato sulla permanenza dei requisiti, si considera assorbito il periodo di provvisorio accreditamento previsto ai sensi del summenzionato art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e ricompreso nell'intervallo intercorso dalla data di accreditamento provvisorio ad oggi;

ATTESO che, con riferimento ai posti letto in "S.R.T.R.-i" ed "S.R.T.R.-e" trattasi invece di nuova autorizzazione di attività rilasciata a seguito di accordo di riconversione di cui al DCA U0101/2010

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

e che pertanto è necessario rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo così come previsto dalla L.R. n.4/2003;

CONSIDERATO che nella fase transitoria di attuazione del predetto DCA n. U0101/2010, come disposto con nota regionale prot. n. 25261/DB/08/14 del 04/02/2011, gli accessi degli utenti sono stati effettuati *“con le modalità autorizzative in atto”* e sulla base della previgente normativa;

RITENUTO che la piena attuazione del DCA n. U0101/2010, anche in merito all'eventuale adeguamento dei requisiti organizzativi, debba avvenire entro il termine massimo di sei mesi dall'emanazione del decreto di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale;

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui *“1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”*;

VISTA la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente *“Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”*;

PRESO ATTO del pagamento, in data 20/10/2014, della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 1.632,76;

CONSIDERATO che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare, a conclusione del processo di riconversione ex DCA n. U00101/2010, in favore della struttura sanitaria denominata “Castello della Quietè” gestito dalla Società “Castello della Quietè S.r.l.” (P. IVA 01322141001), con sede legale e operativa in Roma, Via di Tor Cervara 112, in persona del legale rappresentante Sig. Matteo Accornero nato a Roma il 03/05/1972, l'autorizzazione all'esercizio, per la seguente attività sanitaria:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICA RIABILITATIVA

- Assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti intensivi n. 20 p.l.;
- Assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi n. 10 p.l.;

**RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE – LIVELLO PRESTAZIONALE
MANTENIMENTO B**

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno
- per complessivi 40 p.r
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti in favore della Società “Castello della Quietè S.r.l.” (P. IVA 01322141001) quale gestore della struttura “Castello della Quietè”, per le seguenti attività autorizzate:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICA RIABILITATIVA

- Assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti intensivi n. 20 p.l.;
- Assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi n. 10 p.l.;

**RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE – LIVELLO PRESTAZIONALE
MANTENIMENTO B**

- n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno
- per complessivi 40 p.r
3. di prendere atto che il Medico Responsabile della Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti intensivi (S.R.T.R.-i) è il Dott. Marco Capozza, nato a Roma il 02/08/1955, Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 29651;
4. di prendere atto che il Medico Responsabile della Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti estensivi (S.R.T.R.-e) è il Dott. Pierluigi Zuchegna, nato a Roma il 10/03/1960, Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurofisiopatologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 46422;
5. di prendere atto che il Medico Responsabile della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è la Dott.ssa Giorgiana Manuali, nata a Roma il 06/11/1971, Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Psichiatria, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 52726;
6. di prendere atto che l'Infermiere Dirigente della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è il Dott. Francesco Di Renzo, nato a Roma il 10/08/1977, iscritto al Collegio IPASVI di Roma con posizione n. 26009, in possesso della Laurea in Infermieristica conseguita nell'anno 2003;
7. di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo cdq@pec.joomlahost.it al legale rappresentante della Società “Castello della Quietè S.r.l.” (P. IVA 01322141001) con sede legale in Roma, Via di Tor Cervara, 112, nonché alla ASL Roma B, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.generale@pec.aslromab.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione “Argomenti – Sanità”;
8. di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati relativamente all'attività di “assistenza psichiatrica in S.R.T.R.”. L'eventuale

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;

9. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
10. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza ed in conformità a quanto attestato dal Direttore Generale con nota prot. 0067728/2014 del 06/10/2014.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

